



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL LOCALE PER LA CUSTODIA DELLE ARMI E L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Il presente regolamento è stato:

- **deliberato** dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.2.1992 con atto n. 16;
- **pubblicato** all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.2.1992 al 13.3.1992;
- la **delibera** di approvazione del Regolamento è **divenuta esecutiva** il 18.3.1992;
- la **delibera** con allegato regolamento è **stata ripubblicata** all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24.3.1992 all'8.4.1992 ed è entrato in vigore il 9.4.1992 (art. 79 dello Statuto);
- il **regolamento** è **stato integrato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 2.2.1999, pubblicata all'albo pretorio dal 5.2.1999 al 20.2.1999, divenuta esecutiva l'8.3.1999 e ripubblicata dal 25.3.1999 al 9.4.1999;
- le **integrazioni** di cui alla delibera n. 30 del 2.2.1999 sono entrate **in vigore** il 10.4.1999.

Art. 1

Generalità

1. Gli agenti di Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agenti di Polizia di Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza. La dotazione dell'arma è finalizzata ad esigenze di difesa personale.
2. Gli stessi sono anche dotati di manette, quali strumento di coercizione personale, per il cui uso valgono le modalità e le circostanze stabilite dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2

Servizi Armati

1. I servizi per i quali gli Agenti di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
 - a) tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
 - b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale, della sede del Comando di Polizia Municipale e degli immobili comunali;
 - c) servizi di vigilanza al locale per la custodia delle armi del Corpo;
 - d) servizi notturni;
 - e) servizi di pronto intervento;
 - f) servizi di scorta.
2. Per i servizi di guardia d'onore e di scorta Gonfalone, è data in dotazione la sciabola limitatamente al numero di agenti comandati che viene determinato fin da ora in tre.
3. La sciabola è pure data in dotazione al Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed al Vice Comandante. L'uso di essa per i predetti Ufficiali è consentito solo quando devono partecipare a cerimonie ufficiali. In tal caso, i suddetti dovranno indossare la sciarpa azzurra posta di traverso, sulla spalla destra.

Art. 3

Assegnazione dell'arma

1. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.
2. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Polizia di Sicurezza, maggiorato quale dotazione di riserva, del 5% e con almeno il minimo di un'arma. Tale concetto di riserva deve intendersi esteso ad ogni tipo di arma assegnata agli appartenenti al Corpo.
3. Per i servizi di cui all'art. 2 l'arma è assegnata in via continua ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987, N. 145.

4. Per altri servizi ai quali il personale di Polizia Municipale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma I°, n° 2, Legge 7.3.1986, N° 65, l'arma è assegnata di volta in volta secondo le esigenze.
5. Nel tesserino di riconoscimento di ciascun appartenente alla Polizia Municipale è fatta menzione del numero di matricola, del tipo dell'arma assegnata in via continuativa.

Art. 4

Dotazione e tipologia delle armi in dotazione

1. Le armi in dotazione agli appartenenti alla Polizia Municipale di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sono:
 - a) Pistola semiautomatica nei calibri consentiti;
 - b) Rivoltella nei calibri consentiti.

Art. 5

Proposte da parte degli organismi

1. Il provvedimento di assegnazione delle armi di cui all'art. 3 ed ogni variazione del numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati dal Sindaco al Prefetto.

Art. 6

Modalità per il porto dell'arma

1. Per il porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel D.M. N° 145/87 al quale ci si riferisce.
2. Per effetto del 1° comma del presente articolo si precisa:
 - a) gli Agenti di Polizia Municipale cui l'arma è stata assegnata in via continuativa possono portare l'arma anche fuori dal servizio negli ambiti territoriali previsti dalla legge, nonché custodirla nel proprio domicilio;
 - b) qualora l'arma sia stata assegnata in via non continuativa essa sarà riconsegnata al termine del servizio;
 - c) agli agenti di P.M. cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma per raggiungere il proprio domicilio e il luogo di servizio, ai sensi del D.M. N. 145/87, art. 8.

Art. 7

Servizi fuori del territorio del comune

1. Per servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso o in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante del

Corpo, nel rispetto di eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

2. Per i servizi di cui sopra, deve essere data comunicazione dal Sindaco al Prefetto competente per territorio, del contingente di agenti che effettua servizio con armi fuori dal territorio del Comune di appartenenza.

Art. 8

Funzioni ausiliarie di polizia di sicurezza

1. Gli agenti di P.M. di cui all'art. 1, che collaborano con le forze di polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.3.1986, N° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria, muniti dell'arma di dotazione, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), è prelevata all'inizio del servizio presso il locale indicato all'art. 11 e deve essere versata al termine del servizio.
2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso il locale indicato all'art. 11, previa annotazione degli estremi del provvedimento sindacale di assegnazione nell'apposito registro di cui al 5° comma dell'art. 12.
3. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo locale quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
4. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli Artt. 17 e 18.

Art. 11

Istituzione del locale per la custodia delle armi

1. Presso la sede del Comando della Polizia Municipale è riservato apposito locale da adibirsi esclusivamente alla custodia delle armi e del relativo munizionamento.
2. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire verifiche di controllo per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12

Funzionamento del locale custodia armi

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in armadio metallico distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario del locale di cui trattasi che ne risponde.
4. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario del locale. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario del locale, in cassaforte o armadio corazzato.
5. Il locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco.
6. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento di armi o munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
7. Il locale è dotato altresì dei registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale per:
 - a) le ispezioni settimanali e mensili;
 - b) le riparazioni delle armi;
 - c) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 13

Funzionamento del locale custodia armi

1. Il locale deve essere ricavato da ambienti possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e deve essere munito di porte blindate ed aperture

luce ugualmente blindate, oppure dotato di inferriate e grata metalliche di sicurezza; esso deve altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grate per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale dovrà essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.
3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Art. 14

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nel locale dove sono custodite le armi, ai sensi del 2° comma dell'art. 11, è consentito esclusivamente al Sindaco, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, al consegnatario del locale.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario del locale o del Comandante del Corpo di Polizia Municipale se presente.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno al locale in questione.
4. Sia all'interno di esso che nel luogo adibito al carico ed allo scarico delle armi, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 15

Controlli e sorveglianza

1. Controlli giornalieri al locale sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
3. La sorveglianza esterna al locale è effettuata, laddove possibile, da appartenenti al Corpo attraverso sopralluoghi diurni e/o serali, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali ed a ispezionare l'interno del locale attraverso la feritoia di cui è munita la porta di accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
4. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 16

Doveri del consegnatario locale custodia armi

1. Il consegnatario del locale per la custodia delle armi cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni prescritte.
2. Egli collabora con il Comandante del Corpo di Polizia Municipale per la disciplina delle operazioni di versamento, conservazione e ritiro delle armi e delle munizioni, per l'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art. 17

Addestramento

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato, dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono ogni anno frequentare con esito positivo le esercitazioni di Tiro indicate all'art. 55, comma 3°, del vigente regolamento.
2. A tal fine il Comune, nei quadri di programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del Tiro a Segno Nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni vicini.
3. Oltre quanto previsto dalle legge 28 maggio 1981, n° 286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgano particolari servizi.
4. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato, sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
5. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 18

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo

di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18.6.1969, n° 323, ed ha la durata di sei anni.

2. A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 6° comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

INDICE

Art. 1	Generalità	pag.	3
Art. 2	Servizi armati	pag.	3
Art. 3	Assegnazione dell'arma	pag.	3
Art. 4	Dotazione e tipologia delle armi in dotazione	pag.	4
Art. 5	Comunicazioni al Prefetto	pag.	4
Art. 6	Modalità per il porto dell'arma	pag.	4
Art. 7	Servizi fuori del territorio del comune	pag.	4
Art. 8	Funzioni ausiliarie di polizia di sicurezza	pag.	5
Art. 9	Prelevamento e versamento dell'arma	pag.	5
Art.10	Doveri dell'assegnatario	pag.	5
Art.11	Istituzione del locale per la custodia delle armi	pag.	6
Art.12	Funzionamento del locale custodia armi	pag.	6
Art.13	Caratteristiche del locale custodia armi	pag.	6
Art.14	Distribuzioni e ritiro delle armi e delle munizioni	pag.	7
Art.15	Controlli e sorveglianza	pag.	7
Art.16	Doveri del consegnatario del locale per la custodia delle armi	pag.	8
Art.17	Addestramento	pag.	8
Art.18	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	pag.	8